

Avv. Nicola Pignatelli
Dottore di ricerca in giustizia costituzionale
Università di Pisa
Via S. Cecilia n. 16 - 56127 PISA
Tel. 050-31.95.155 fax 050-31.57.626
nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it

Ecc. mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO – ROMA

MOTIVI AGGIUNTI

r.g.n. 882/2014

nell'interesse dell'Arch. **Enrico Bulciolu** (C.F. BLCNRC65P06E625H), nato a Livorno, il 6.9.1965, residente in Livorno, Borgo S. Jacopo n.70, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Pignatelli (C.F. PGNNCL79P13A225L; nicola.pignatelli@pecordineavvocatipisa.it; fax n. 050-3157626) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo Studio legale dell'Avv. Valentina Petri, in Via E. Q. Visconti n. 99, giusta procura a margine del ricorso principale,

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica;

l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Direttore generale in carica;

nonché nei confronti

del **Sig. Francesco Fazzi**;

per l'annullamento

del **Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del M.I.U.R.**

n. 82 del 24.9.2012, relativo ad un concorso a posti a cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, nella parte in cui dispone che *“i candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice”* (art. 9, co. 2.), senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica (doc. 1-2);

dell'**allegato n. 3** del suddetto Decreto n. 82 del 24.9.2013, nella parte in cui dispone che la suddetta *“prova pratica verte su un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativo al sotto esposto programma di esame”*, senza alcuna specificazione relativa alla nozione di prova pratica (doc. 1);

della **griglia di valutazione della prova pratica** per la Classe di Concorso A033- Tecnologia, approvata dalla Commissione giudicatrice del Concorso di cui al DDG n.82 del 24/09/2012 (doc. 6-7).;

del provvedimento recante **l'elenco degli ammessi alla prova orale**, pubblicato in data **19.11.2013** sul sito dell'Ufficio scolastico regionale, nella parte in cui non ammette il ricorrente (doc. 8-9);

nonché, per quanto occorrer possa, della griglia di valutazione delle prove orali, del calendario delle prove orali, dell'avviso a firma del Vice-Direttore generale dell'U.S.R.T. della Toscana del 18.11.2013, del Decreto dell'U.S.R.T. n.12 dell'U.S.R.T. del 7.2.2013, del Decreto dell'U.S.R.T. n. 60 del 15.3.2013 e del Decreto dell'U.S.R.T. n. 133 del 27.5.2013 relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici e comunque di tutti gli atti relativi alla nomina e alle eventuali sostituzioni dei componenti della Commissione giudicatrice e dei verbali adottati dalla commissione giudicatrice e specificatamente dei verbali di insediamento, di predeterminazione dei criteri valutativi nonché dei verbali relativi alle operazioni di valutazione della prova scritta (di natura pratica) sostenuta dal ricorrente, paventandone sin d'ora la possibile illegittimità, per far valere la quale si riserva di presentare motivi aggiunti, non appena ottenuta la documentazione sin ad ora negata dall'Amministrazione resistente e per la quale si articola, come di seguito, istanza istruttoria;

di ogni altro presupposto e connesso, non cognito al ricorrente;

nonché, a seguito dei presenti motivi aggiunti, per l'annullamento
- della **graduatoria provvisoria della classe di concorso A033 pubblicata in data 11.6.2014** sul sito dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, nella parte in cui inserisce il ricorrente con riserva, nonché del relativo avviso di pubblicazione.

FATTO

Nel rispetto del principio di sinteticità (art. 3, 2° comma, c.p.a.) si intendono integralmente richiamati i profili fattuali rappresentati nel ricorso principale, limitandoci in questa sede a dare atto degli sviluppi successivi alla proposizione del ricorso.

I. All'esito della camera di consiglio del **20.2.2014** Codesto Ecc. mo Tribunale con l'ordinanza **n. 914/2014**, accoglieva la domanda cautelare della ricorrente, ammettendo con riserva l'Arch. Bulciolu alla prova orale, *"ritenuto che il ricorso appare prima facie fornito del prescritto fumus laddove si censura la genericità del D.M impugnato nella parte in cui non ha previsto espressamente in che cosa consistesse la terza prova "pratica" prevista per talune classi di concorso, quale è la classe di concorso A033 —*

tecnologia, cui ha partecipato l'odierno ricorrente con conseguente disparità tra le prove svolte nelle diverse Regioni e, in particolare, nella Regione Toscana, in cui la prova si sarebbe svolta con modalità tali da non evidenziare le capacità pratiche dei ricorrenti;

Ritenuto che le esigenze cautelari del ricorrente possono essere tutelate disponendone l'ammissione con riserva alle prove orali?

II. L'Amministrazione dava esecuzione all'ordinanza, ammettendo l'Arch. Bulciolu alla prova orale in data **27.3.2014** con nota del 5.3.2014 (**doc. 19**).

III. Il ricorrente, a seguito di un brillante orale, otteneva il punteggio di 35,00.

IV. In data **11.6.2014** veniva pubblicata la graduatoria provvisoria generale di merito, relativa alla classe di concorso **A033 (doc. 20)**, nella quale il ricorrente era collocato nella posizione n. 97, con il punteggio finale di 65,00 (prova scritta 27/40, prova orale 35/40, titoli 3/20).

Tuttavia tale inserimento risultava contrassegnato dal simbolo "*", richiamante la "riserva".**

L'apposizione della riserva si palesa illegittima per i medesimi motivi di diritto, già rubricati nel ricorso principale e di seguito integralmente trascritti.

DIRITTO

In via liminare. Sull'interesse a ricorrere

a. In primo luogo è sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, l'inserimento in graduatoria, pur in una posizione lesa dall'illegittima articolazione della prova pratica, posto che l'Amministrazione resistente, come annunciato sin dall'inizio della procedura, ha espresso la volontà di utilizzare tale graduatoria ad esaurimento dei posti, al di là dei 38 posti previsti per la classe di concorso A033 per la Regione Toscana dal decreto della direzione Generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012.

Il Ministro con il D.M. n. 356 del 23.5.2014 ha decretato che *"i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012 n. 82 ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di controllo individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori (...)"* (**doc. 21**).

b. In ogni caso, posto che il candidato collocatosi al 38° posto (ossia nell'ultimo posto utile per l'assunzione, come originariamente previsto dal bando) ha ottenuto il punteggio di 72,50, ossia 7,50 punti in più rispetto al ricorrente, e posto che il ricorrente ha ottenuto 27/40 alla prova pratica/scritta (24/30 alla

prova scritta e 3/10 alla prova pratica, consegnata illegittimamente), risulta evidente, plausibile e comunque aritmeticamente possibile che, qualora la prova pratica fosse stata consegnata legittimamente, l'Arch. Bulciolu avrebbe potuto ottenere 10/10 (e non 3/10), quindi un punteggio complessivo di 34/40 alla prova scritta/pratica (10/10 prova pratica + 24/30 prove scritte), ottenendo quindi in graduatoria il punteggio (non di 65,00 ma) di 72,00 (ottenuto dal candidato posizionatosi al 41° posto).

Rispetto a tale posizione, assai prossima al 38° posto, residuerebbe un interesse ad essere inseriti in graduatoria, nella logica della rilevanza costituzionale del principio dello scorrimento delle graduatorie (cfr. *ex plurimis* Ad. Pl. n. 14/2011), quale diretta attuazione del modello di buon andamento ed efficienza, di cui all'art. 97 Cost.; in altre parole è certamente apprezzabile un interesse del ricorrente ad essere inserito in graduatoria, visto che spetterebbe all'Amministrazione motivare in modo espresso, alla luce di un preminente interesse pubblico, non rinvenibile nel caso di specie, la scelta di non utilizzare la suddetta graduatoria e di bandire un nuovo concorso, con ingenti costi per le casse erariali.

Il Consiglio di Stato ha da tempo riconosciuto che nell'ambito della scuola vi è “*un'ampia frequenza*” dello scorrimento delle graduatorie (cfr. Cons. St. 7619/2009; 1892/2010).

Risulta pertanto superata la prova di resistenza e quindi sussistente l'interesse a ricorrere.

Nel merito

Si riportano integralmente i motivi già rubricati nel ricorso principale, posto che la graduatoria provvisoria risulta viziata in via derivata.

Sull'illegittimità del Bando (Decreto della Direzione generale per il personale scolastico n. 82 del 24.9.2012)

I. Eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, genericità del bando violazione dell'art. 400, 2° comma, del t.u. 297/94. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione.

Con riferimento all'individuazione della tipologia di prove, ed in particolare alla specificazione della prova pratica, il bando di concorso risulta assolutamente generico.

Infatti, il citato bando non ha previsto espressamente in che cosa consista la terza prova “pratica” prevista per talune classi di concorso, quale è la classe di concorso A033 – tecnologia, cui ha partecipato l'odierno ricorrente, limitandosi a prevedere che: “i

candidati I candidati all'insegnamento di discipline artistiche svolgono, dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui all'articolo 7 (prove scritte), una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice" (art. 9, co. 2, del Decreto n. 82 del 24.9.2012), nonché che "la prova pratica verte su un tema scelto dal candidato, fra tre proposti dalla commissione, relativo al sottoesposto programma di esame" (allegato 3 del Decreto n. 82 del 24.9.2012).

Una previsione, dunque meramente generica, quella di "prova pratica", la cui definizione è rimessa in toto alla libera e discrezionale valutazione delle singole commissioni giudicatrici regionali. Ciò a differenza delle altre prove di esame disciplinate dagli articoli 5 e seguenti del bando di cui in oggetto, id est la prova preselettiva, le due prove scritte e quella orale.

Con specifico riferimento alla prima delle menzionate prove l'art. 5, rubricato "Prova di preselezione", prevede che "ai fini dell'ammissione alle prove scritte i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti i posti e le classi di concorso e per tutto il territorio nazionale, volta all'accertamento delle capacità logiche, di comprensione del testo, delle competenze digitali nonché delle competenze linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie a scelta del candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova. Per ciascun candidato il sistema genera casualmente una prova costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:

- capacità logiche 18 domande;*
- capacità di comprensione del testo 18 domande;*
- competenze digitali 7 domande;*
- conoscenza della lingua straniera 7 domande.*

3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it) 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione.

4. La prova ha la durata di 50 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato può correggere le risposte già date".

Parimenti specifici risultano essere gli articoli seguenti che definiscono le linee guida cui si deve attenere la commissione giudicatrice nella predisposizione e formulazione delle singole prove, prescrizioni integrate peraltro mediante espresso rinvio alle "avvertenze generali" di cui

all'allegato 3 del decreto n. 82 del 24 settembre 2012, "prove di esame e relativi programmi" (doc. 1).

Ai sensi dell'articolo 7 del bando di concorso, infatti, le prove scritte-grafiche cui sono ammessi coloro che superano la prova precedente (di cui all'articolo 5) e "consistono in una serie di quesiti a risposta aperta e sono finalizzate a valutare la padronanza delle competenze professionali nonché delle discipline oggetto di insegnamento".

*Per quanto concerne la successiva ed ultima prova di esame, quella **orale**, "distinta per ciascun posto o classe di concorso, ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta la padronanza delle medesime nonché la capacità di trasmissione delle stesse e la capacità di progettazione didattica, anche con riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). La prova orale valuta altresì la capacità di conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato. Per l'ambito disciplinare n. 5 (Inglese e Francese) la prova orale si svolge interamente nella lingua straniera".*

Ancora, "la prova orale consiste:

a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per la sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di tracce pari a tre volte il numero dei candidati. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi;

b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di 30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i contenuti, le scelte didattiche e metodologiche della lezione di cui alla lettera a).

4. La prova orale della scuola primaria comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese" (art. 9 decreto n. 82 del 24 settembre 2012).

La mancata previsione a livello generale, nel bando, delle modalità operative con le quali avrebbe dovuto essere svolta la prova pratica, prevista soltanto per talune classi di concorso, ha comportato che le diverse Regioni, facendo leva sulla mancanza di specificità del bando hanno formulato nella maniera più disparata i quesiti relativi alla suddetta prova pratica.

*Orbene, ciò risulta assolutamente illegittimo, in quanto il bando di concorso, essendo la *lex specialis* della procedura concorsuale, deve recare in maniera esauriente e dettagliata le modalità di partecipazione e i requisiti di ammissione alla procedura concorsuale al fine di garantire la parcondicio fra i candidati.*

Peraltro, l'illogicità del bando di gara, nel prevedere la generica previsione di una prova pratica, senza alcuna ulteriore specificazione in merito alla modalità di formulazione ed espletamento della stessa, risulta ancor più evidente in considerazione del fatto che lo stesso bando, all'art. 2, prevede dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale molto specifici che richiedono una particolare formazione e/o specializzazione del personale docente ai fini della partecipazione.

Orbene, da quanto detto si evince la contraddittorietà del bando concorsuale che prima suddivide i settori formativi della scuola secondaria in sotto-settori richiedendo il possesso in capo ai candidati di specifici requisiti atti a comprovare la loro specifica professionalità richiesta per le diverse classi di concorso, senza poi definire in modo chiaro ed esaustivo in che cosa consista la prova pratica, prova che costituisce l'effettivo elemento di diversificazione nella valutazione nei singoli settori formativi.

Ai sensi dell'art. 400, 2° comma, Dlgs. n. 297/1994, infatti "È stabilita più di una prova scritta, grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento".

Pertanto se tale tipologia di prova viene considerata accertamento necessario ai fini della valutazione di idoneità dei candidati, la stessa deve esser definita in modo specifico nel bando, non potendo essere rimessa in toto alla mera discrezionalità delle commissioni giudicatrici a livello regionale, e ciò al fine di garantire la parcondicio fra i candidati per la medesima classe di concorso su tutto il territorio nazionale.

Per queste ragioni il bando è illegittimo in parte qua.

In merito all'eventuale eccezione di irricevibilità del gravame, per mancata tempestiva impugnazione del bando, si rileva, sin da ora, che la lesione dell'interesse del ricorrente si è concretizzata all'atto di approvazione delle graduatorie di ammissione alla prova orale, posto che al momento di emanazione del bando esso non era in condizioni di apprezzare l'eventuale lesività della disposizione che rimette totalmente alla discrezionalità delle Commissioni giudicatrici la previsione, la

formulazione e la valutazione della prova pratica secondo criteri dalla stesse arbitrariamente predeterminati.

Sulla illegittimità della prova pratica

II. Violazione degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dei principi del giusto procedimento amministrativo. Violazione della parcondicio tra concorrenti. Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi. Violazione dell' art. 400, 2° comma, del t.u. 297/94. Violazione falsa applicazione dell'art. 9 del bando di concorso.

La non ammissione alla prova orale del ricorrente si fonda su una prova scritta, quella pratica, articolata in modo illegittimo, poiché la formulazione dei quesiti da parte della Regione Toscana l'ha resa del tutto inidonea ad accertare un elemento essenziale e necessario della formazione del candidato, la sua capacità pratica, previsto come essenziale dalla disciplina statale per la classe di concorso A033- tecnologia (già educazione tecnica nella scuola media).

In primo luogo occorre rilevare che la prova pratica, non essendo unica, in quanto richiesta, come già rilevato in precedenza, soltanto per talune classi di concorso è stata svolta in più sedi nelle diverse regioni, mediante lo svolgimento di uno dei tre quesiti sottoposti ai candidati da parte delle singole commissioni giudicatrici regionali.

*Più specificatamente mentre, per la regione Toscana, presso la sede di Firenze, **la prova di ammissione in questione è stata formulata in modo “misto”, non totalmente pratico**, nelle altre sedi i quesiti formulati sono stati conformi all'art. 9 del bando, richiedendosi nella totalità dei casi la predisposizione di elaborati grafici, tavole, schemi tecnici con proiezioni ortogonali ed assonometrie e non anche la redazione di schede tecniche e la predisposizione di relazioni esplicative di accompagnamento al progetto.*

*Invero per prova pratica, con specifico riferimento alla classe di concorso di cui si discute, vale a dire tecnologia (educazione tecnica), **non può che intendersi la predisposizione di tavole che implicino una redazione meramente grafica, ovvero un'attività rivolta alla realizzazione concreta del progetto sottoposto ai candidati.***

Dunque, la progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a sorte tra le seguenti: pittoriche (acquarello, tempera, collage), grafiche (matita, carboncino, graffito, pastelli, pennarelli, inchiostri); a stampa (linoleum, calcografia); tecniche miste; tecniche digitali,

prevedendosi dimensioni massime degli elaborati su carta o per le tecniche digitali con indicazioni delle matrici di stampa.

Se così è, i quesiti predisposti ai candidati dalla commissione per la Regione Toscana, come si dirà meglio tra poco, non possono ritenersi conformi alla previsione del bando, ed in particolare all'art. 9 dello stesso, con il quale si prevedeva che per la classe di concorso A033 la terza prova dovesse consistere in una prova di tipo meramente "pratico".

Inoltre, dalla formulazione dei quesiti così come predisposti dalla commissione per l'ufficio regionale scolastico della Toscana, volta a conferire alla prova di cui si discute un inquadramento maggiormente teorico assicurava un indebito vantaggio a favore dei candidati privi di spiccate capacità grafiche con la conseguenza di privilegiare i docenti appartenenti alle discipline non propriamente tecnico-artistiche, contrariamente alla logica posta a fondamento della procedura selettiva in generale, e della previsione di una prova d'esame tecnico-pratica per questa specifica classe di concorso.

Questa scelta risulta pertanto in palese violazione dell'art. 9 del bando di concorso, Decreto n. 82 del 24.9.2012, nonché assolutamente inopportuna in quanto lesiva del principio della parità di trattamento tra i candidati.

Premesse le considerazioni sin qui esposte riportiamo di seguito, in via del tutto esemplificativa, taluni quesiti così come formulati dalle commissioni giudicatrici per la medesima classe di concorso nelle principali regioni italiane.

Nella prova pratica sottoposta ai candidati dell'Ufficio scolastico Regionale per il Lazio i quesiti si presentavano del seguente tenore, "A) il candidato esegua la squadratura del foglio e disegni: proiezioni ortogonali di una piramide regolare con altezza di mm 80 e base esagonale, iscritta in una circonferenza di raggio di mm 30, sezionata da un piano a perpendicolare a PO e inclinato rispetto al PV' di 50°. Detto piano non passa per nessun vertice della piramide. Si richiede il completamento con lettere secondo la nomenclatura tecnica adeguata.

B) Costituzione di una mappa concettuale sull'elaborato tecnico eseguito."

Gli altri quesiti in maniera analoga richiedevano al candidato dopo aver eseguito la squadratura del foglio di "disegnare proiezioni ortogonali su tre piani o assonometria Cavaliera di due cilindri", il primo, e "proiezioni ortogonali su PO e PV' o assonometria isometrica di un prisma retto", il secondo, richiedendo poi entrambi al punto B) la "Costituzione di una mappa concettuale sull'elaborato tecnico eseguito" (doc n 13).

Inoltre, nella prova pratica predisposta dalla Commissione giudicatrice dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia, al primo quesito, si richiede che "il candidato

produca un elaborato grafico per la realizzazione di un portafotografie a due posti per due stampe 10×15 cm. L'elaborato da disegnare in scala 1:2 deve prevedere che l'oggetto possa essere realizzato con un unico foglio di cartoncino mediante incastri, senza incollaggi e/o graffiature. Nell'elaborato devono essere indicate le quote e le principali lavorazioni da eseguire. Completato il lavoro si rappresenti l'oggetto con un disegno in tre dimensioni". In maniera del tutto analoga nelle tracce che seguono al candidato si richiede di "eseguire proiezioni ortogonali e un' assonometria a scelta di due solidi compenetrati" (nella seconda), e nella seguente (la terza) di "impostare un foglio di calcolo usando i dati di una tabella allegata inserendo le formule adeguate per calcolare in automatico una serie di valori" (doc n. 13).

Ancora, le tracce sottoposte ai candidati in sede di prova pratica dalla Commissione giudicatrice per la classe di concorso A033- tecnologia, dell'Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna presentano il seguente tenore: "A) proiezione ortogonale e assonometria isometrica di un tronco di piramide a base esagonale appoggiato su PO con spigolo di base parallelo alla linea di ribaltamento (asse y), sezionato con un piano inclinato di 30° rispetto a PO. Costruire inoltre la vera forma della sezione utilizzando il piano di ribaltamento. Misure: spigolo di base cm 3,5, altezza cm 9, sezione a cm 4 dalla base sull'asse dell'altezza. Si richiede per ogni rappresentazione grafica il completamento con quote e lettere secondo la nomenclatura tecnica adeguata. B) costituzione di una mappa concettuale sul tema: "il linguaggio grafico". (cfr. quesito n.1)

Le due tracce seguenti richiedevano entrambe in ugual modo la proiezione ortogonale (ed uno anche l'assonometria cavalliera) di due solidi e la costruzione di una medesima, successiva mappa concettuale sul tema: il linguaggio grafico.

Al contrario, i quesiti sottoposti ai candidati nella terza sessione di esame svoltosi a Firenze in data 5.9.2013 erano del seguente tenore.

Il quesito numero 1 degli stessi era così formulato: "il candidato progetti un'attività didattica che preveda l'uso del laboratorio informatico in cui si sviluppino negli alunni l'acquisizione di conoscenze ed abilità riferite a:

- a) Individuare attributi*
- b) saper organizzare le informazioni in dati (quantitativi e / o qualitativi)*
- c) essere in grado di elaborarli*
- d) saperli rappresentare graficamente;*

(a titolo esemplificativo si pensi ad una biblioteca di classe, ad un'indagine sulla prima colazione di un gruppo/ classe, alla rappresentazione dell'andamento didattico della valutazione quadrimestrale ecc. ...)

Il secondo dei summenzionati quesiti, invece, prevedeva: "Il candidato scelga un alimento a suo piacere, appartenente ad uno qualsiasi dei gruppi di alimenti, ed elabori una scheda tecnica tenendo conto dei seguenti riferimenti:

- a) denominazione e cenni storici*
- b) tecniche di coltivazione/ produzione*
- c) tecniche di lavorazione e trasformazione*
- d) tecniche di conservazione*
- e) principi nutritivi*
- f) pregi/ difetti ed eventuali osservazioni*

Progetti inoltre un modello di impaginazione della stessa scheda completando con disegni e schemi grafici. La trattazione dovrà essere orientata e finalizzata ad un intervento didattico da condurre efficacemente in una classe a scelta del candidato".

Infine, ai sensi del terzo ed ultimo quesito: " Il candidato seguendo il percorso del metodo progettuale, definisca la progettazione, simulandone la realizzazione pratica di un modello di un elemento modulare per scaffalatura:

- scelga la soluzione tra diverse ipotesi creative*
- elabori schizzi in prospettiva*
- esegua disegni tecnici (assonometrie e proiezioni ortogonali quotate)*
- determini i materiali ed i mezzi di lavoro (attrezzi, utensili, strumenti)*
- preveda il processo di realizzazione (fasi di lavoro)*
- effettui la verifica finale del prodotto e del processo".*

L'anomala e peculiare formulazione degli stessi operata dalla Commissione nominata dall'Ufficio scolastico per la Regione Toscana appare di tutta evidenza già ad una loro prima e superficiale lettura.

Richiedere che il candidato progetti un'attività didattica che preveda l'uso del laboratorio informatico in cui si sviluppi negli alunni l'acquisizione di conoscenze ed abilità riferite all'individuazione ed organizzazione delle informazioni in dati (quantitativi e /o qualitativi) essere in grado di elaborarli e saperli rappresentare non può essere considerato in alcun modo quesito idoneo a valutare l'abilità pratica dei candidati atteso che la capacità di rappresentazione grafica è prevista solo come una delle quattro voci menzionate. (cfr. quesito n. 1).

Allo stesso modo, richiedere che il candidato scelga un alimento a suo piacere, ed elabori una scheda tecnica tenendo conto dei seguenti riferimenti: denominazione e cenni storici, principi nutritivi, tecniche di coltivazione/produzione nonché di lavorazione, trasformazione e conservazione richiedendosi altresì di specificare pregi/ difetti ed eventuali osservazioni non può

essere in alcun modo considerata come prova pratica. L'evidente "natura mista" (pratica/ grafica e scritta) della prova in questione si evince in modo inequivocabile dalla stessa formulazione del quesito nella parte in cui si richiede altresì di progettare un modello di impaginazione della stessa scheda completando con disegni e schemi grafici (cfr. quesito n. 2).

Infine, in ugual modo, richiedere al candidato di simulare la realizzazione pratica di un modello di un elemento modulare per scaffalatura mediante la redazione scritta delle varie fasi del percorso del metodo progettuale, operando una scelta tra le diverse ipotesi creative, definendo in maniera espressa materiali, mezzi e fasi di lavoro, nonché la verifica finale del prodotto e del processo, non rappresenta una prova pratica così come definita dall'art. 9 del Bando di concorso (cfr. quesito n. 3).

In tutti i quesiti al candidato veniva richiesto, dunque, di simulare una lezione frontale ad un'ipotetica classe di alunni mediante una redazione in forma scritta della stessa, con tanto di definizioni, osservazioni e specificazioni in ordine al metodo adottato in cui l'elaborazione di disegni tecnici e schemi grafici erano richiesti soltanto a mero accompagnamento e completamento della stessa. Da quanto emerso ne consegue che la prova sottoposta in data 5.9.2013 agli aspiranti docenti di tecnologia, già educazione tecnica, non può essere qualificata come "pratica", ma prova di esame di natura teorico-concettuale alla stregua delle due prove scritte che la precedono, o al massimo di "natura mista" (pratico-teorica) in quanto, come ampiamente sovra evidenziato, la tecnica grafica ha costituito solo una parte, peraltro minima, nella elaborazione e redazione della stessa.

Né gli indicatori ed i corrispettivi descrittori previsti dai criteri di valutazione della prova pratica definiti dalla Commissione Giudicatrice dell'Ufficio scolastico per la Toscana consentono di addivenire ad una corretta valutazione della prova in considerazione della natura necessariamente "pratica" di quest'ultima.

Nella griglia recante i criteri per la valutazione della prova pratica per la Classe di Concorso A033, pubblicata in data 31.7.2013, infatti, si indicano quali indicatori: la pertinenza ed aderenza alle richieste della traccia, la completezza dell'iter progettuale, la correttezza nell'uso del linguaggio specifico, nonché l'idea progettuale ed il suo sviluppo (doc. n. 7).

Da quanto ivi riportato si evince che solo uno dei quattro indicatori di valutazione si riferisce esplicitamente alla predisposizione del progetto dal punto di vista tecnico-grafico, ovvero l'ultimo. Nel medesimo documento si prevede, inoltre, che "ad ogni indicatore è assegnato un peso diverso in ragione della significatività/importanza che la Commissione ha ad esso attribuito".

All'indicatore sopramenzionato viene peraltro attribuito un punteggio massimo pari a 2, a fronte di un totale somma punteggi pari a 10 nonché di una votazione minima per il superamento non inferiore a 7/10. Un peso del tutto minimale.

Al contrario all'indicatore avente ad oggetto la correttezza nell'uso del linguaggio specifico, atto a valutare in via esclusiva la redazione, non certo grafica dell'idea progettuale richiesta dalla traccia, viene attribuito un punteggio massimo pari a 3. Dal punteggio attribuito a ciascun indicatore si evince in maniera inequivocabile la diversa e maggiore rilevanza attribuita dalla Commissione giudicatrice alla redazione ed elaborazione scritta del progetto.

I criteri di valutazione della prova pratica per la Classe di Concorso A033, risultano peraltro ampiamente coincidenti con quelli previsti dalla medesima Commissione per la valutazione della prova scritta pubblicato in data 24.4.2013 (doc. n. 6). Nella menzionata griglia, infatti, si indicano quali indicatori: la pertinenza, la correttezza linguistica, la completezza dell'esposizione richiesta, l'originalità, nonché la sussistenza di conoscenze tecniche e tecnologiche. Trattasi dunque di criteri valutativi del tutto assimilabili nonostante la differente natura delle prove cui sono stati applicati in sede di valutazione. Un'equiparazione manifestamente irragionevole ed in quanto tale illegittima.

Lo svolgimento della prova pratica risulterebbe, dunque, viziato per evidente violazione dei principi di par condicio tra i concorrenti, di irragionevolezza, di trasparenza ed imparzialità; come risulterebbe, infatti, dai verbali delle varie commissioni esaminatrici regionali, le domande sottoposte ai candidati per la prova pratica sarebbero state quasi sempre le stesse in tutte le Regioni e si sarebbero ripetute con una cadenza molto regolare (con la sola eccezione della regione Toscana), tale da far nascere incontrastabili dubbi sulla legittimità delle operazioni concorsuali svolte presso quest'ultima sede, avendo l'anomala formulazione dei quesiti sottoposti a Firenze danneggiato, inevitabilmente, i concorrenti con una preparazione prevalentemente tecnica-artistica, e nella fattispecie l'Arch. Bulciolu, il quale vanta un importante curriculum professionale oltre che del tutto rispondente alla classe di concorso di cui aspira.

Pertanto, vista la illegittimità della formulazione dei quesiti sottoposti ai candidati nello svolgimento della prova pratica, la valutazione dell'odierno ricorrente (alla quale è stato attribuito il punteggio complessivo di 3/10) risulta palesemente viziata. Tale valutazione è stata quindi posta in essere su un oggetto illegittimo e sulla base di criteri illegittimi e del tutto sproporzionati.

Il candidato, che ha totalizzato 24/30 in relazione ai primi tre quesiti di carattere culturale-professionale, avrebbe potuto ragionevolmente raggiungere la soglia di sbarramento dei 7/10, se i quesiti relativi alla prova pratica fossero stati adeguatamente formulati in aderenza alla natura pratica della prova in questione. Si tratta di un punteggio certamente possibile, probabile (vista la buona preparazione del candidato, come desumibile anche dai giudizi elaborati dalla

Commissione per i primi quesiti) e comunque aritmeticamente idoneo a provare il superamento della prova di resistenza ai fini dell'attivazione del presente giudizio.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Si richiama integralmente il contenuto dell'istanza già formulata con il ricorso principale.

P.Q.M.

Si insiste affinché l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di legge.

Con vittoria di spese ed onorari.

La presente controversia è esente dal versamento del C.U.

Con osservanza.

Si producono i seguenti documenti:

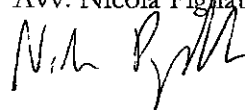
19) convocazione prova orale

20) graduatoria provvisoria

21) Decreto MIUR n. 356 del 23.5.2014

Pisa - Roma, 7.7.2014

Avv. Nicola Pignatelli




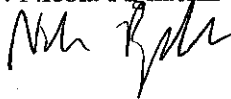
RELATE di NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Nicola Pignatelli, autorizzato alla notifica a mezzo posta in base alla legge n. 53/1994 e al DM 27.5.1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Pisa del 21.5.2010, ho oggi notificato per conto dell'Arch. **Enrico Bulciolu**, il suesteso atto:

CRON. N. 46

Al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491152995-3 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Pisa, 8.7.2014 - Avv. Nicola Pignatelli


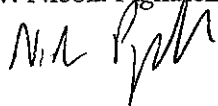


VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

CRON. N. 47

All'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, in persona del Dirigente *pro tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491152994-2 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Pisa, 8.7.2014 - Avv. Nicola Pignatelli

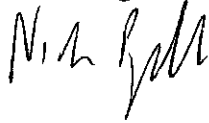


VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1, LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

CRON. N. 48

Sig. Francesco Fazzi, residente in Via Vecchia Pesciatina n. 2/G, 55012 Lunata, Capannori (Lu), e ciò ho eseguito con plico postale racc. n. 76491152993-1 spedito in data odierna dall'Ufficio Postale di Pisa Agenzia n. 5.

Pisa, 8.7.2014 - Avv. Nicola Pignatelli



VIDIMAZIONE DELL'UFF. POSTALE DI SPEDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 3 , C. 1,
LETT. B, DELLA LEGGE N. 53/94

N. Raccomandata

76491152995-3



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04015) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro in carica		
	DESTINATARIO C/O AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEL PORTOGHESE		
	VIA / PIAZZA	12	N° CIV.
	00186	ROMA	R.M.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	MITTENTE AVV. NICOLA PIGNATELLI		
	DOTTORE DI RICERCA IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE UNIVERSITÀ DI PISA		
	VIA / PIAZZA	Via S. Cecilia, 16 - 56127 Pisa	
	C.A.P.	Tel. 050.541896 - Fax 050.3195156	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 49075

Sez. 05

Operaz. 105

Causale: AG

08/07/2014 11:07

Peso gr.: 93

Tariffa € 8.55

Affr. € 8.55

Serv. Agg.: AR

766290004165

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491152994-2



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 04015) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello			
DESTINATARIO	UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA in persona del Dirigente p.t. C/O AVVOCATURA		
	DESTINATARIO GENERALE DELLO STATO		
	VIA DEL PORTOGHESE		
	VIA / PIAZZA	12	N° CIV.
	00186	ROMA	R.M.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE		
	MITTENTE AVV. NICOLA PIGNATELLI		
	DOTTORE DI RICERCA IN GIUSTIZIA COSTITUZIONALE UNIVERSITÀ DI PISA		
	VIA / PIAZZA	Via S. Cecilia, 16 - 56127 Pisa	
	C.A.P.	Tel. 050.541896 - Fax 050.3195156	
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			

Fraz. 49075

Sez. 05

Operaz. 106

Causale: AG

08/07/2014 11:08

Peso gr.: 93

Tariffa € 8.55

Affr. € 8.55

Serv. Agg.: AR

766290004187

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491152993-1

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waiss) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello	
DESTINATARIO	DESTINATARIO FRANCESCO FAZZI
	VIA / PIAZZA VIA VECCHIA PESCIATINA
	C.A.P. 55012
	COMUNE FRAZ. LUNATA-CAPANORI LU
MITTENTE	MITTENTE STUDIO LEGALE
	VIA / PIAZZA AVV. NICOLA PIGNATELLI
	C.A.P. 50139
	PROV. LU
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata	
<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	

Fraz. 49075

Sez. 05

Operaz. 107

Causale: AG

08/07/2014 11:10

Peso gr.: 93

Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55

Serv. Agg.: AR

766290004198

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE